


# CONFAPI



# CONFAPI ANIEM

Unione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini

Prot.n. 2293/C

Prot.n. 321/U

Roma, 11 novembre 2013

Spett.le

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

D.G. delle Relazioni Industriali e

dei Rapporti di Lavoro

Div. IV – Analisi economiche, rappresentatività  
sindacale e costo del lavoro

**INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale**

**Direzione Generale**

**CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia  
e del Lavoro**

Archivio Nazionale

dei Contratti Collettivi di Lavoro

LORO SEDI

Via PEC anticipata a mezzo mail

Oggetto: CCNL ANIEM – Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL - Diffida

Con la presente, la Confapi – Confederazione della Piccola e Media Industria Privata – corrente in Roma alla Via della Colonna Antonina, 52 (CAP 00186) C.F. 80184750588, e Confapi Aniem – Associazione Nazionale delle Imprese Edili Manifatturiere - unica categoria di sistema riconosciuta dalla Confederazione Nazionale e rappresentativa delle PMI di settore appartenenti al Sistema Confapi, riferiscono quanto segue.


Si è appreso che in data 28.10.2013 sarebbe stato raggiunto un accordo di “rinnovo” del CCNL Edilizia PMI tra ANIEM, ANIER e le Organizzazioni Sindacali: Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL.

Al riguardo, si rappresenta che con delibera del Consiglio Direttivo Confederale CONFAPI del 30.10.2012 è stato dichiarato lo scioglimento dell'ANIEM, con liquidazione del suo patrimonio ed il trasferimento di tutti i suoi diritti, attivi e passivi, in capo alla neo costituita CONFAPI ANIEM.

Con lodo arbitrale n. 12265/2013, dichiarato esecutivo l'11.6.09 ul. sc., è stata riconosciuta la legittimità e l'efficacia della predetta delibera.

Tanto vi rappresentiamo per significarvi che l'unico soggetto titolato alla stipula di un accordo di “rinnovo” del CCNL Edilizia PMI è la scrivente CONFAPI ANIEM, l'unica Unione di Categoria che rappresenta gli interessi delle PMI del settore edile del Sistema Confapi.

# CONFAPI



# CONFAPI ANIEM

Unione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini

L'Aniem, pertanto, ha perso le prerogative ad essa precedentemente attribuite da Confapi e finalizzate alla contrattazione collettiva.

Confapi Aniem è, infatti, l'unica Unione di Categoria legittimata a sottoscrivere accordi collettivi volti all'assunzione di obbligazioni o impegni per conto delle imprese edili aderenti al sistema CONFAPI.

Di conseguenza, è del tutto improprio e fuorviante, oltre che di una gravità inaudita, far intendere che un "accordo per il rinnovo del CCNL Edilizia PMI" possa essere sottoscritto da soggetto diverso da Confapi Aniem, in quanto non può in alcun modo incidere sui rapporti contrattuali che da quattro decenni le Organizzazioni Sindacali di categoria intrattengono con CONFAPI per il tramite delle Unioni di Categoria del settore edile di sua diretta emanazione.

È evidente che solo le parti originariamente firmatarie del "CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini", applicato da circa 20.000 PMI così come certificato dall'INPS, siano legittimate a rinnovarlo, come è avvenuto ininterrottamente a partire dalla stipula del 28.6.1976 e da ultimo il 12.5.2010.

A maggior ragione, del tutto anomala ed incredibile è la partecipazione della sconosciuta ANIER, di cui nulla è dato sapere se non che la sua denominazione potrebbe trarre in inganno aziende e lavoratori per la sua confondibilità con la denominazione sia della disciolta Aniem che di Confapi Aniem.

Che, d'altronde, i soggetti che asseriscono di rappresentare le PMI edili non abbiano nulla a che vedere con il Sistema Confapi e con il relativo CCNL rinnovato fin dal 1976 è ammesso da loro stessi quando affermano di aderire ad altra organizzazione, che non ha alcun rapporto con la Confapi, la Confederazione che fin dal 1947 tutela gli interessi delle PMI italiane.

Si ritiene fondamentale, al fine di non incorrere in situazioni pregiudizievoli per gli interessi non solo di natura economica rappresentati dalle scriventi, non dar seguito a nessuna istanza e/o richiesta che dovesse pervenire dalla sedicente ANIEM, firmataria dell'Accordo del 28.10.2013, tesa a riconoscere il suddetto quale un'ipotesi di rinnovo.

Si diffida, pertanto, le SS.VV. dal procedere in tal senso dando immediata comunicazione agli scriventi qualora una istanza di tal tipo e/o similare dovesse pervenire alla Vostra cortese attenzione,

Si specifica che il codice contratto del CCNL di cui gli scriventi risultano titolari è lo 069 che non può assolutamente assegnarsi alla riferita ipotesi di accordo per i motivi esplicitati in precedenza.

Qualsivoglia violazione accertata di quanto sopra costringerà gli scriventi a procedere di conseguenza nelle sedi opportune per far valere i propri interessi e diritti quesiti.

Ritenendo di aver appieno espresso la criticità della situazione determinatasi in assoluta trasparenza istituzionale, correttezza e buon fede, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale Confapi

Armando Occhipinti

Il Presidente di Confapi Aniem

Ing. Carmelo Misseri